

Deliberazione n. 155/2017/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 24 ottobre 2017

Richiesta di parere della Provincia di Forlì-Cesena

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009

n.9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena il 28 settembre 2017;

Visto il parere del 9/10/2017 del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 67 del 23 ottobre 2017, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena ha avanzato una richiesta di parere circa i profili applicativi dell'art. 3, commi 4 e 7 del D.L. n. 95/2012 – come modificati ed integrati dall'art.24, comma 4 del D.L. n.66/2014 - in punto di nuova stipulazione di contratti di locazione passiva di immobili a cura delle Amministrazioni pubbliche.

Segnatamente, svolte alcune *"motivazioni sostanziali di equità"*, l'interpellante chiede di conoscere:

- *"se la riduzione del 15% prevista dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 95/2012 debba sempre essere applicata, o se invece possa ritenersi plausibile un'interpretazione che consenta di non applicare la riduzione sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio nei casi in cui non ricorre l'obbligo normativo di attivare tale procedura;*
- *se, nel caso in cui l'Amministrazione decida di chiedere comunque il parere, il canone di locazione possa attestarsi sull'importo congruito dall'Agenzia del Demanio, senza ulteriori abbattimenti, quando questo risulti già inferiore al canone stimato dall'Amministrazione proprietaria, (e quindi già ridotto).*

RITENUTO IN DIRITTO

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e,

tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è dunque chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) ed a valutare quelli di ammissibilità oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, ed assenza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

In relazione al primo profilo va considerato come l'Autorità richiedente rappresenti un ente, la Provincia, cui è esplicitamente attribuita dalla citata legge n.131 la facoltà di richiedere pareri alla Corte e come, pertanto, non sussistano dubbi circa l'ammissibilità soggettiva del quesito.

In relazione al secondo profilo, ovvero principalmente all'attinenza della richiesta di parere inoltrata con la materia della contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto degli indirizzi espressi nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr. *ex plurimis*, deliberazione n.3/2014/SEZAUT), ritiene che la richiesta sia egualmente ammissibile, sul piano oggettivo, nei limiti in cui dall'interpretazione della disposizioni di cui alla richiamata disciplina inquadrata nel quesito e finalizzata al contenimento della finanza pubblica, possono derivare effetti sugli equilibri di bilancio con riferimento alle entrate; inoltre la questione posta, prescindendo dalla fattispecie che l'ha fatta emergere, può riguardare, in astratto, una generalità di casi e non lascia intravedere interferenze con funzioni svolte dalla magistratura contabile o altre magistrature.

La richiesta di parere, pertanto, può essere esaminata nel

MERITO

Per una migliore comprensione del tema e della relativa decisione si ritiene necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo richiamato, completata dalle indicazioni al riguardo già formalizzate dalla Corte dei Conti. In questa prospettiva va ricordato come l'art. 3, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35 disponga che *"ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali..... i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto;* il comma 7 del medesimo art.3, nel testo riscritto dal citato decreto legge n.

66/2014, ha poi stabilito che *"le previsioni cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili"* così determinando una estensione dell'ambito di applicazione soggettiva delle predette misure. L'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata, che impone la riduzione dei canoni riferendosi genericamente ai contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni, senza fornire ulteriori precisazioni, ha già portato questa Corte ad affermare che la riduzione in parola debba essere disposta anche nell'ipotesi di locazioni stipulate con altre Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, proprietarie dell'immobile locato. Ci si riferisce, nel merito, alla deliberazione n.285/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 15 ottobre 2014, cui si è integralmente riportata la conforme deliberazione di questa Sezione n.45/2016/PAR del 3 maggio 2016. Si deve così confermare a tutt'oggi - superando le argomentazioni formulate dal Presidente della Provincia - che se la legge avesse voluto escludere alcune Amministrazioni pubbliche dall'applicazione della disposizione in esame lo avrebbe fatto in modo espresso, non diversamente da quanto stabilito dall'art. 1, comma 478, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, dettato dalle medesime esigenze di contenimento della spesa pubblica per locazioni passive, ha circoscritto la riduzione del canone ai soli *"contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati"*. Del resto la prospettata esclusione a favore del locatore pubblico neppure risulta ricavabile, in via interpretativa, dai principi generali che regolano l'attività delle medesime Amministrazioni pubbliche.

La Sezione non ritiene, pertanto, di poter modificare la propria, richiamata precedente valutazione e, ribadito che *"allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, trova applicazione, in assenza di una contraria disposizione di legge, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari"* conferma che la riduzione del 15 per cento del canone di locazione imposta dall'art.3 è in ogni caso obbligatoria rimanendo inoltre ininfluenti, rispetto alla sua applicazione, gli atti ed i comportamenti delle Amministrazioni precedenti alla stipula del contratto di locazione.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

- che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deliberato in Bologna, nell'adunanza del 24 ottobre 2017

Il Presidente
f.to (Carlo Greco)

Il relatore
f.to (Paolo Romano)

Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2017

Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)